

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

*Il direttore:* CANNATA

08A01624

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2008.

**Misure urgenti di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche;

Visto l'art. 30 del trattato del 25 marzo 1957 e successive modifiche, che istituisce la Comunità europea;

Vista la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, n. 425 e successive modifiche, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e, in particolare l'art. 10 relativo al principio di salvaguardia;

Visto il regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007, n. 1266 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue tongue, in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a);

Tenuto conto che la presenza della malattia nel territorio nazionale fin dal 2000, in particolare dei sierotipi della Blue tongue BTV 2, BTV 4, BTV 9, BTV 16, ha consentito al nostro Paese di acquisire una notevole esperienza nel campo della lotta e controllo alla Blue tongue attraverso l'applicazione di programmi di sorveglianza e di vaccinazione tali da permettere il mantenimento dello stato di indennità nelle zone a più alta vocazione zootecnica;

Considerato che l'Italia ad oggi risulta indenne dal sierotipo BTV 8, responsabile, al momento, della ingente e diffusa epidemia di Blue tongue nel nord Europa, nonché dal sierotipo BTV1, ad esclusione della Sardegna;

Tenuto conto che attualmente la Francia risulta essere, per la gran parte del territorio, coinvolta dall'epidemia, ivi incluse le aree da cui provengono gli animali destinati all'Italia, con una progressione della malattia di difficile contenimento;

Rilevato che allo stato attuale le condizioni per l'ingresso di tali animali dalla Francia nel territorio italiano relativamente alle misure di profilassi nei confronti della Blue tongue si basano esclusivamente sugli esiti negativi dei controlli diagnostici previsti dal citato regolamento;

Rilevato, altresì, che dal mese di novembre 2007, diversi bovini di origine e provenienza francese, sebbene certificati in conformità a quanto prescritto dal citato regolamento, ad un successivo controllo diagnostico sierologico e virologico sono stati riscontrati positivi;

Constatato pertanto che le garanzie attestate non consentono l'introduzione in Italia di animali infetti;

Considerato in proposito che il consistente e consolidato flusso commerciale di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla Francia determina quindi un concreto e reale pericolo per la diffusione di tali sierotipi BTV8 e BTV1 al patrimonio zootecnico nazionale;

Tenuto conto, altresì, delle caratteristiche geografiche e ambientali sussistenti in Italia, che potrebbero favorire una rapida diffusione della citata malattia;

Rilevato che nel citato regolamento gli animali immunizzati sono considerati sicuri ai fini della movimentazione, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine e dall'attività dei vettori nel luogo di destinazione;

Rilevato che nelle conclusioni della Conferenza Internazionale sulle «Strategie di vaccinazione contro la Blue tongue», tenutasi a Bruxelles il 16 gennaio 2008, è stato ribadito, tenuto conto anche dell'esperienza italiana e spagnola nella profilassi vaccinale, che la vaccinazione di massa rappresenta uno dei pilastri per la prevenzione alla diffusione della infezione e per la sicurezza dei flussi commerciali;

Tenuto conto che il 3 marzo 2008 ha termine il «periodo stagionalmente libero da vettori» nei territori italiani indenne dalla malattia;

Considerato che il Ministero della salute ha informato preventivamente del contenuto della presente ordinanza sia le Regioni e Province autonome che le associazioni di categoria coinvolte, nonché le autorità francesi;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre disposizioni specifiche relative a misure di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

*Articolo unico*

1. A partire dal 4 marzo 2008, termine del «periodo stagionalmente libero da vettori», gli animali da vita sensibili alla Blue tongue provenienti da zone del territorio francese sottoposte a misure di restrizione, anche se transitati prima dell'invio in centri di raccolta posti in zone libere, possono essere introdotti sul territorio italiano se vaccinati in conformità a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.

2. A partire dalla medesima data riportata al precedente comma, l'introduzione degli animali da vita provenienti dalle zone della Francia indenni, è subordinata almeno all'applicazione dei piani di sorveglianza della malattia rilevabile attraverso il sistema EU BT — Net di cui al Regolamento (CE) n. 1266/2007, anche al fine di conoscere quali sierotipi di virus della Blue tongue circolino nei territori di origine degli animali.

3. Le previste certificazioni sanitarie di scorta degli animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia dalle zone soggette a restrizione della Francia, devono riportare l'attestazione relativa alla avvenuta vaccinazione in conformità a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007, con la specifica relativa al sierotipo o ai sierotipi nei confronti dei quali gli animali sono stati vaccinati, al tipo di vaccino impiegato e alla data di somministrazione dello stesso.

4. Il riscontro di animali non vaccinati provenienti dalle zone soggette a restrizioni della Francia sul territorio nazionale, comporta l'immediata assunzione, da parte dell'Autorità competente che ha disposto i controlli, del provvedimento di rispedizione della partita o, laddove ciò non fosse possibile, l'abbattimento degli animali medesimi senza alcuna corresponsione di indennizzo per i proprietari; le spese relative alla rispedizione, all'abbattimento e alla distruzione sono a carico dell'importatore o del suo mandatario o della persona che ha in carico gli animali.

5. La presente ordinanza, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è efficace fino alla dichiarazione del successivo periodo stagionalmente libero 2008/2009.

Roma, 14 febbraio 2008

*Il Ministro: TURCO*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226*

08A01625

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 2007.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei soci lavoratori delle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. (Decreto n. 42244).**

### IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI  
ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i Soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 11.700.000,00 (undicimilionisettemcentomila/00) a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;